Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 23 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1967, n. **924.**

Istituzione in Kinshasa (Congo) di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località (ex Leopoldville).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Kinshasa (ex Leopoldville) (Congo) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Kinshasa (Congo) una Cancelleria consolare alle dipendenze della Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato eccettuate le regioni del Katanga e del Kivu.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 58. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. **925**.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano e modificazioni allo statuto dell'Università stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 25 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 27 ottobre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero dell'Università cattolica di Milano.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che allo art. 24 è aggiunto il seguente nuovo comma:

Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di magistero è aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1967-1968 e per la durata di anni venti, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva ».

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente sovventore di cui alla convenzione suindicata, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

Lo stesso art. 24 dello statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » è modificato nel senso che il posto di ruolo per la cattedra di « Pedagogia » istituito in aggiunta ai posti di ruolo ordinari dall'Associazione educatrice italiana presso la Facoltà di lettere e filosofia a partire dall'anno accademico 1966-67 è trasferito presso la Facoltà di magistero, fermo restando tutti gli impegni di cui alla convenzione 7 giugno 1960, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1960, n. 1441.

Di conseguenza la tabella n. 1 annessa allo statuto (posti di professore di ruolo) viene per quanto riguarda l'organico delle Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, così modificata:

Facoltà di lettere e filosofia: n. 15 + 2;
Facoltà di magistero: n. 10 + 2.

Art. 5.

Il numero dei posti di professori di ruolo della Facoltà di magistero viene aumentato da 6 a 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 55. — GRECO

Repertorio n. 25

Convenzione fra l'Università cattolica del « Sacro Cuore » e Amministrazione provinciale di Milano per la istituzione di un posto convenzionato di ruolo di « Psicologia dell'età evolutiva » presso la Facoltà di magistero.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (1966) millenovecentosessantasei, oggi (27) ventisette del mese di ottobre, in Milano, alle ore (16) sedici, in una sala del rettorato dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Guido Rossi, nato a Rovereto il 23 dicembre 1906, residente a Milano, nella mia qualità di segretario accademico delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n 674, con decreto del rettore in data 5 luglio 1955 e confermato con decreto del rettore in data 24 agosto 1965, si sono personalmente costituiti i signori:

Franceschini prof. Ezio, nato a Vill'Agnedo (Trento) il 25 luglio 1906, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 24 luglio 1966 (all. 1);

Peracchi dott. Erasmo, nato a Milano il 19 luglio 1918, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente dell'Amministrazione provinciale di Milano e in tale sua qualità avente i poteri per ogni atto.

Premesso

che lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano nell'ordinamento della Facoltà di magistero comprende fra gli insegnamenti complementari quello della « Psicologia dell'età evolutiva »;

che l'insegnamento della « Psicologia dell'età evolutiva » ha assunto ormai un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina psicologica e che è di primario interesse, oltre che per la scienza, per gli enti e gli istituti chiamati a svolgere opera educativo-formativa;

che l'Amministrazione provinciale di Milano, che da diversi anni ha intrapreso una impegnativa e vasta opera nel settore della selezione dell'infanzia scolare, intende integrare le sue iniziative concorrendo alla costituzione di una cattedra convenzionata di « Psicologia dell'età evolutiva », a conclusione e sintesi dell'opera attuata nel settore ed è venuta quindi nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo di « Psicologia dell'età evolutiva »;

che la Facoltà di magistero, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, con delibere in data 10 marzo 1966, 21 giugno 1966, 24 luglio 1966, hanno rispettivamente espresso parere favorevole all'istituzione della cattedra di « Psicologia dell'età evolutiva », e autorizzata la stipulazione della convenzione relativa;

che il Consiglio provinciale di Milano con provvedimento del 15 dicembre 1965 esecutivo, ha autorizzato la stipulazione della convenzione in argomento;

che le parti contraenti premettono e dichiarano a me segretario rogante che l'art. 4, così come contenuto nello schema di convenzione approvato con deliberazione 15 dicembre 1965 dal Consiglio provinciale di Milano, ed il cui tenore è il seguente:

« Art. 4. — L'Università cattolica del « Sacro Cuore », in Milano, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Psicologia dell'età evolutiva ». L'Università cattolica del « Sacro Cuore », in Milano, verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma », non ha ragione di essere applicato nè formulato nell'istrumento odierno, essendo l'inserzione di esso frutto di un malinteso, perchè lo stipendio dovuto al titolare del posto di ruolo di cui si tratta, così come il fondo di previdenza per lui costituito, non sono a carico dello Stato, bensì della stessa Università cattolica del « Sacro Cuore ». In luogo dell'art. 4 dello schema saranno quindi, nel presente rogito, riportati dei puntini.

Tutto ciò premesso tra l'Amministrazione provinciale di Milano, rappresentata dal suo presidente dott. Erasmo Peracchi e l'Università cattolica del « Sacro Cuore » nella persona del suo rettore prof. Ezio Franceschini

Si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Milano affinchè presso la Facoltà di magistero dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », in Milano, venga attuato l'insegnamento di « Psicologia dell'età evolutiva » s'impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 920.000 (novecentoventimila) pari al 20 per cento del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università cattolica del « Sacro Cuore », in Milano, in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale di Milano si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportano maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di Milano si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 per cento indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

. . . .
. . . .
. . . .

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di « Psicologia dell'età evolutiva » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in esso previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 6.

La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse dell'Università è esente da ogni tassa a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti.

L'atto consta di due fogli scritti su sette facciate intere e numero 13 righe dell'ottava facciata.

FRANCESCHINI prof. Ezio
PERACCHI dott. Erasmo
ROSSI dott. Guido, rogante

Registrato a Milano il 21 novembre 1966, al n. 5518/1, volume 15. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. **926**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Nel corso di laurea in Giurisprudenza l'insegnamento complementare di « Antropologia criminale » è soppresso e al suo posto è istituito quello di « Criminologia ».

Art. 21. — Alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunte le seguenti:

Se non si è superato l'esame di:	*non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:*
Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale;	Diritto penale;
Istituzioni di diritto romano.	Storia del diritto italiano.

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Economia internazionale ».

Art. 29. — Relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di Istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di Diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato deve essere sostenuto prima di quelli di Diritto internazionale e di Diritto amministrativo; l'esame di Istituzioni di diritto pubblico e quello di Istituzioni di diritto privato debbono essere sostenuti prima dell'esame di Diritto del lavoro; l'esame di Economia politica deve essere sostenuto prima di quello di Politica economica e finanziaria ».

Art. 66. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è soppresso quello di « Filosofia della storia ».

Art. 67. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è soppresso quello di « Letteratura cristiana antica ».

Art. 68. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono soppressi i seguenti: « Filosofia della storia » e « Letteratura cristiana antica ».

Art. 80. — Relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che è aggiunto l'Istituto di istologia ed embriologia generale.

Art. 241. — Concernente i titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Ricerca operativa è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:

« gli ufficiali che, pur non possedendo la laurea o il diploma universitario, provengono dai corsi regolari delle Accademie militari e dalle Scuole di applicazione abbiano seguito un corso per ufficiali analisti in Ricerca operativa militare e siano riconosciuti in possesso dei requisiti culturali richiesti dal Consiglio della Scuola di perfezionamento in Ricerca operativa ».

Art. 325, concernente i titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna è modificata nel senso che è compreso tra i suddetti titoli anche la laurea in Materie letterarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 56. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967, n. **927**.

Istituzione di una tassa di compensazione all'importazione di solfuro di carbonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire una tassa di compensazione all'importazione di solfuro di carbonio;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Dal 10 agosto 1967 fino al 31 ottobre 1967, all'importazione di solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale n. 28.15-B) è dovuta una tassa di compensazione dell'importo di lire 2992 per tonnellata di prodotto.

Art. 2.

La tassa di cui al precedente articolo è riscossa dalle Dogane in aggiunta al dazio doganale ed agli altri diritti in vigore per il solfuro di carbonio e si applica nei confronti delle provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, e nei confronti delle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea soltanto nel caso in cui lo Stato membro non applichi tale tassa all'esportazione.

Qualora gli Stati membri della Comunità Economica Europea applichino all'esportazione una tassa in misura inferiore a quella indicata nel precedente articolo, l'importo della tassa di compensazione all'importazione sarà commisurato alla differenza tra la misura indicata nell'articolo stesso e quella riscossa da detti Stati.

Art. 3.

Le somme introitate in conseguenza della tassa di compensazione affluiranno nel capitolo n. 1455 istituito — per memoria — nello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1967, avente la seguente denominazione:

« Diritti di compensazione autorizzati ai sensi degli articoli 226 e 235 del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1967, n. 928.

Modifiche agli articoli 43, primo comma, 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, concernente approvazione del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di modificare gli articoli 43, primo comma, e 48 e 49 del regolamento anzidetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 43, primo comma, e 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 43, primo comma. — Il pagamento di ogni vincita che non ecceda le lire 25.000 è fatto dai gestori, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della bolletta ».

« Art. 48. — Tutte le bollette vincenti eccedenti l'importo di lire 25.000, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette « legate » e le altre al cui pagamento debbono provvedere per qualsiasi causa le Intendenze sedi di archivio segreto, sono descritte in appositi elenchi e confrontate dalla Commissione di cui all'art. 24 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, nei giorni e nei modi stabiliti.

Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere anche verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori alle lire 5000 accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete.

Tale compito, negli archivi di maggiore importanza e qualora le vincite da verificare siano molto numerose, può essere disimpegnato da una o più Commissioni sussidiarie composta ciascuna come al successivo art. 49.

All'uopo la competente Ragioneria provinciale dello Stato, prima dell'apertura dell'archivio segreto, provvederà a rimettere, all'Intendenza di finanza sede di estrazione, tutte le tabelle complete relative alle ricevitorie dipendenti dall'archivio stesso, comprendenti le vincite da verificare. Parimenti la detta Ragioneria provinciale dovrà tempestivamente rimettere alle Intendenze sedi di archivio, comprese nella circoscrizione, le tabelle di cui sopra, attinenti alle ricevitorie dipendenti da ciascun archivio.

Compiuto l'accertamento delle vincite, le tabelle predette sono ritirate dall'intendente o da chi per esso, per essere custodite con la massima cura fino a quando non sarà provveduto, presso il servizio di verifica e riscontro, al prescritto confronto ».

« Art. 49. — In caso di eccezionale quantità di bollette vincenti da verificare, la Commissione d'archivio potrà essere coadiuvata nei suoi compiti da una o più Commissioni sussidiarie, limitatamente alla verificazione delle vincite non superiori a lire 25.000.

Ciascuna di dette Commissioni sussidiarie è composta da tre funzionari, senza distinzione di categoria, designati dall'intendente.

L'esame delle bollette vincenti è fatto alla presenza della Commissione d'archivio. La dichiarazione a tergo delle bollette circa l'ammissione o il rifiuto delle vincite deve portare la firma dei componenti la Commissione d'archivio ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1967

Per Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Fiordaliso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2277, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 411 « Fiordaliso » dal 10 ottobre 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 411 « Fiordaliso » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 411 « Fiordaliso », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 201

(10647)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Azalea ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di BYMS 2142, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 401 « Azalea » dal 10 ottobre 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 401 « Azalea » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 401 « Azalea », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1967
Registro n. 83 *Difesa, foglio n.* 194

(10645)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Anemone ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 1948, con il quale l'unità proveniente dalla Marina U.S.A. con la denominazione di

BYMS 2009, venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato con la classifica di dragamine 409 « Anemone » dal 15 maggio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1949, con il quale l'unità veniva radiata dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 30 novembre 1948;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949, con il quale l'unità veniva iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di dragamine 409 « Anemone » a decorrere dal 1° dicembre 1948;

Considerato lo stato attuale della nave, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3558 del 22 aprile 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dragamine 409 « Anemone », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1967
Registro n. 83 Difesa, foglio n. 196

(10646)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1967.

Concorso per l'appalto del Magazzino di vendita generi di monopolio di Crespano del Grappa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è indetto il concorso per l'appalto del Magazzino di vendita dei generi di monopolio di Crespano del Grappa;

Le condizioni di appalto sono specificate nel successivo art. 7.

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;

b) decorati al valor militare, mutilati e invalidi del lavoro e vedove dei caduti del lavoro equiparati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 137;

Le persone appartenenti alla categoria *a*) sono preferite a quelle della categoria *b*). Tra i concorrenti della stessa categoria sarà preferito, nell'ordine che segue:

1) chi assomma i titoli di cui alle lettere *a*) e *b*);

2) chi ha gestito un Magazzino per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

3) chi ha maggior carico di famiglia diretta;

4) chi è in possesso di maggior titolo di studio;

5) chi ha maggiore età.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso occorre il possesso, alla data di scadenza del concorso, dei seguenti requisiti:

1) appartenere ad una delle categorie di persone cui è riservato il concorso, specificato all'art. 1;

2) non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

3) aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore. Si prescinde dal titolo di studio per i concorrenti che abbiano gestito un Magazzino vendita di generi di monopolio per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi;

4) aver effettuato il versamento della somma di lire 300.000 mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale di Treviso ovvero mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia intestato all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Trento;

5) essere in grado di prestare, nel termine assegnato, la cauzione di L. 100.000 a garanzia degli obblighi contrattuali, nonchè altra cauzione, dell'importo di lire 500.000 a garanzia della dotazione di generi consegnata a titolo di deposito all'appaltatore del Magazzino.

Le cauzioni possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ai sensi della legge 4 aprile 1953, n. 286.

Art. 3.

Il termine di scadenza del presente concorso è stabilito in giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono presentare domanda redatta su carta da bollo da L. 400.

La domanda, unitamente alla prova del deposito di cui al n. 4) del precedente art. 2 (ricevuta di Tesoreria o vaglia cambiario) deve pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, entro il termine perentorio suindicato.

La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

a) generalità, luogo e data di nascita, domicilio o indirizzo del concorrente e sua sottoscrizione;

b) categoria o categorie cui il concorrente appartiene tra quelle indicate all'art. 1, lettere *a*) e *b*);

c) indicazione del Magazzino del quale il concorrente abbia eventualmente tenuto la gestione, indicandone il periodo;

d) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta si intendono: il coniuge, i figli (limitatamente ai figli

di età minore ed a quelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro) ed ai genitori, tutti conviventi e sprovvisti di reddito proprio;

e) titolo di studio. Il concorrente deve dichiarare qual'è il titolo di studio massimo posseduto;

f) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; che si impegna a rimuovere, nel termine di un mese dall'assegnazione definitiva del Magazzino, qualsiasi causa di incompatibilità alla gestione prevista all'art. 7 della legge citata e che accetta esplicitamente il corrispettivo d'appalto e le altre condizioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Decide sul concorso di cui all'art. 1 con i criteri previsti dall'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, apposita Commissione centrale, da nominarsi con successivo decreto del Ministro per le finanze.

Il vincitore del concorso viene invitato, nel termine che gli verrà assegnato, ad esibire a comprova del possesso, alla data di scadenza del concorso, dei requisiti da lui dichiarati, la seguente documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato sanitario rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale dal quale risulti che il concorrente è immune da malattie infettive o contagiose;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale egli ha partecipato al concorso;

a) se invalido di guerra: decreto di concessione della pensione in originale o in copia autenticata, ovvero certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) se vedova di guerra: decreto di concessione della pensione privilegiata, in originale o in copia autenticata, ovvero certificato Mod. 10;

c) se appartenente alle categorie equiparate per legge agli invalidi di guerra e alle vedove di guerra: decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata ovvero certificato della competente autorità atta a comprovare la concessione della pensione;

d) se decorato al valor militare: brevetto di decorazione in originale o in copia autenticata, ovvero documento di concessione della decorazione;

e) se invalido del lavoro o vedova di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Per l'invalido il certificato dovrà altresì attestare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa;

5) certificato comprovante la sussistenza dello stato vedovile alla data del concorso, per le sole vedove di guerra o equiparate per legge;

6) stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;

7) titolo di studio dichiarato, in originale o copia autenticata secondo le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero certificato in bollo rilasciato dal competente Ispettorato compartimentale dei monopoli attestante che il ricorrente ha gestito un Magazzino di vendita per almeno sei mesi senza aver dato luogo a rilievi. In caso di smarrimento o distruzione del titolo di studio originale il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) devono essere prodotti nella competente carta bollata e rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dello invio.

Art. 5.

La decisione definitiva della Commissione di cui allo art. 1 sarà notificata a tutti i partecipanti e non è soggetta a gravame in via amministrativa.

I depositi provvisori costituiti dai partecipanti sono quindi svincolati per la restituzione agli interessati ad eccezione di quello costituito dal vincitore che rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per il rimborso delle spese occorse per l'espletamento del concorso.

Art. 6.

Il vincitore del concorso di cui all'art. 1 ottiene l'appalto a trattativa privata, per un novennio, del Magazzino di vendita di Crespano del Grappa alle condizioni stabilite dal successivo art. 7. All'uopo egli è invitato:

1) ad integrare il deposito provvisorio, di cui al precedente n. 4) dell'art. 2 della somma occorrente per far fronte a tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto, salvo rendiconto;

2) a prestare le cauzioni di cui al n. 5) del precedente art. 2;

3) a provare di avere la disponibilità di locali idonei alle esigenze di servizio:

a) situati in luogo accessibile ai mezzi di trasporto, senza limitazione di transito, che offrano facilità di sosta e di scarico;

b) che abbiano superficie atta a custodire, in ambienti nettamente distinti, la necessaria scorta di tabacchi e di sale, tenuto conto anche dell'incremento delle vendite;

c) che presentino tutte le necessarie garanzie fiscali nonchè igieniche per la buona conservazione dei generi ed in ispecie dei tabacchi, obbligandosi ad eseguire tutte le opere all'uopo prescritte dall'Ispettorato compartimentale;

4) a stipulare presso l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Udine il relativo contratto di appalto, entro il termine che gli sarà all'uopo fissato.

Art. 7.

La gestione del Magazzino dovrà svolgersi sotto la stretta osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e del capitolato di oneri per l'appalto dei Magazzini di vendita approvato dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 5 febbraio 1959, i cui testi sono reperibili presso tutti gli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato.

Le principali condizioni dell'appalto del Magazzino vendita di Crespano del Grappa (prov. di Treviso) sono le seguenti:

L'appaltatore deve provvedere all'approvvigionamento di ventotto rivendite di generi di monopolio che formano la circoscrizione del Magazzino ed a tal fine gli viene consegnata, a titolo di deposito, una dotazione di generi per il complessivo importo di L. 11.265.000 al netto dell'aggio di vendita. Il movimento annuo di generi si aggira su q.li 1135 di sali e q.li 168 di tabacchi.

Il Magazzino deve approvvigionarsi:

a) a sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette presso il deposito di Venezia Porto Marghera;

b) a chinino presso la salina di Volterra (Sezione deposito chinino).

La consegna dei generi avrà luogo presso l'anzidetto deposito di Venezia Porto Marghera.

Fanno carico all'appaltatore le spese di trasporto e facchinaggio dei generi dall'anzidetto deposito alla sede del Magazzino e quelle per la restituzione dei recipienti.

Per i sali non condizionati viene riconosciuto un calo nella complessiva misura di gr. 250 per ogni quintale introdotto in Magazzino.

L'appaltatore è retribuito con il corrispettivo unico di L. 16,645 per ogni mille lire dell'importo dei generi prelevati presso il deposito fornitore al netto dell'aggio di vendita.

Nell'anno solare 1966 il Magazzino di Crespano del Grappa ha prelevato complessivamente generi per un importo pari a L. 158.230.000.

In base al corrispettivo anzidetto di L. 16,645 ‰, il reddito annuo lordo presunto viene determinato in lire 2.634.000 distinto in:

L.	400.000	per affitto di locali idonei;
»	796.000	per retribuzioni ed oneri previdenziali al personale privato;
»	479.790	per trasporto extra ferroviario e facchinaggio dei generi;
»	194.920	per spese generali;
»	763.290	per compenso personale all'appaltatore
L.	2.634.000	totale annuo.

Art. 8.

Penalità - Decadenza

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso vengano a risultare non vere l'Amministrazione ha facoltà di incamerare a titolo di penale il deposito provvisorio costituito dal concorrente stesso fino alla concorrenza delle spese sostenute per il concorso.

Qualora il vincitore del concorso non produca i documenti richiesti nel termine assegnato o comunque non si attenga alle disposizioni del presente decreto decade dall'assegnazione e il deposito provvisorio da lui costituito per partecipare al concorso viene incamerato dall'Amministrazione a titolo di penale, senza l'obbligo di messa in mora o altra formalità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1967
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 4

(9977)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Tivoli, presentato dalla Società italiana per l'esercizio telefonico, e approvazione della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto medesimo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Tivoli presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 300ª adunanza tenuta il 1° giugno 1967;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1081ª adunanza tenuta il 26 luglio 1967;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare del distretto di Tivoli e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

SETTORE DI TIVOLI, otto reti urbane e cioè:

rete urbana di Tivoli, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Marcellina, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di S. Gregorio, comprendente i comuni di S. Gregorio e di Casape;

rete urbana di S. Polo dei Cavalieri, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Castel Madama, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Guidonia, comprendente i comuni di Guidonia e S. Angelo Romano;

rete urbana di Licenza, comprendente i comuni di Licenza, Percile e Roccagiovine;

rete urbana di Vicovaro, comprendente i comuni di Vicovaro e Mandela.

SETTORE DI ARSOLI, sei reti urbane e cioè:

rete urbana di Arsoli, comprendente i comuni di Arsoli e Roviano;

rete urbana di Anticoli Corrado, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Camerata Nuova, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Cineto Romano, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Riofreddo, comprendente i comuni di Riofreddo e Vallinfreda;

rete urbana di Vivaro Romano, comprendente il Comune omonimo.

SETTORE DI CICILIANO, una rete urbana e cioè:

rete urbana di Ciciliano, comprendente i comuni di Ciciliano, Sambuci, Saracinesco, Gerano, Cerreto.

SETTORE DI PALOMBARA SABINA, quattro reti urbane e cioè:

rete urbana di Palombara Sabina, comprendente i comuni di Palombara Sabina e Moricone;

rete urbana di Monte Flavio, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Montelibretti, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Montorio Romano, comprendente i comuni di Montorio Romano e Nerola.

SETTORE DI SUBIACO, sei reti urbane e cioè:

rete urbana di Subiaco, comprende i comuni di Subiaco, Affile e Arcinazzo Romano;

rete urbana di Jenne, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Canterano, comprendente i comuni di Canterano e Rocca Canterano;

rete urbana di Cervara di Roma, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Marano Equo, comprendente i comuni di Marano Equo e Agosta;

rete urbana di Vallepietra, comprendente il Comune omonimo.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con visita medica e delle relative clausole particolari, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia belga di assicurazione « Royale Belge ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia belga di assicurazione « Royale Belge », intesa ad ottenere la approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica, e delle relative clausole particolari;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le relative clausole particolari, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia belga di assicurazione « Royale Belge »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 5 ottobre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10615)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera e della zona collinare site nel comune di Ascea (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera e la zona collinare site nel territorio comunale di Ascea (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ascea;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dell'Amministrazione comunale di Ascea e dei signori Ferolla Gaetano, Feola Giuseppe, Feola Enrico, Ruggiero Moscariello, D'Agostino Fermino, Puglia Gaetano, D'Agostino Raffaele, Pica Maurina, Pica Celeste, Borghesi Anita, Ippolito Giuseppa, Vanni Giuseppe, Ferolla Adriano, Ferolla Antonio, Faggella Vito, Sabia Maria, Cannizzaro Maria, Michele Burgio, Buonomo Stella, Cherubina Gabrione in Caputo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprinten-

denza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di vegetazione, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano la località, dalle quali è possibile vedere, in particolare modo, il golfo con la marina di Ascea, la costa con le propaggini collinari più prossime di Casalvelino, la foce dell'Alento, lo sperone collinare su cui campeggia la torre di Velia, la piana di Ascea; inoltre, tale zona, punteggiata di nuclei abitati aventi singolare valore paesaggistico, integrata e qualificata da monumenti archeologici ed architettonici, forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona della fascia costiera e della zona collinare sita nel territorio del comune di Ascea (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

mare Tirreno, comuni di Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ceraso. Dal vallone Varritielli segue la Fiumarella fino al tratturo che proviene da Trappa delle Case. Segue a sud lo stesso tratturo che, toccando tangenzialmente al km. 64 la strada marina di Ascea-Ascea, raggiunge la chiesa di S. Antonio a quota 239. Seguendo la strada, perviene ad Ascea, attraversa il paese e segue la strada per Pisciotta fino al confine comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Ascea (Salerno) provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno

Verbale n. 23 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno 14 luglio, alle ore 10, nella sede della Provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ASCEA - Fascia costiera - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

ASCEA - La Commissione, assente il sindaco convocato e non intervenuto, dopo esauriente discussione e attenta valutazione degli interessi paesistici delle zone meritevoli di protezione, ad unanimità delibera di proporre, ai sensi dell'art. 1 (nn. 3 e 4) della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, l'imposizione del vincolo d'insieme sulle zone del territorio comunale di Ascea comprese nei confini qui appresso indicati e risultanti dalla planimetria allegata agli atti: Mare Tirreno - comuni di Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ceraso. Dal Vallone Varritielli segue la Fiumarella fino al tratturo che proviene da Trappa delle Case. Segue a sud lo stesso tratturo che, toccando tangenzialmente al km. 64 la strada Marina di Ascea-Ascea, raggiunge la chiesa di S. Antonio a quota 239. Seguendo la strada, perviene ad Ascea, attraversa il paese e segue la strada per Pisciotta fino al confine comunale.

Dette zone, in quanto ricche di vegetazione tipica e di nuclei abitati aventi singolari valori paesaggistici, rappresentano un insieme di valore estetico tradizionale, integrato e qualificato da monumenti archeologici ed architettonici, nonchè un quadro panoramico naturale di incomparabile bellezza godibile dagli innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano le località da sottoporre al vincolo.

(10724)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Nomina del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948 e modificato con propri decreti 25 marzo 1952, 20 giugno 1956, 24 giugno 1958, 27 ottobre 1961, 6 giugno 1962, 28 luglio 1964 e 8 agosto 1966;

Visto il proprio decreto in data 27 luglio 1964, con il quale l'ing. Giuseppe Della Chiesa venne confermato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Carlo Marzano è nominato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(10812)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 13 ottobre 1967:

Ciancarelli Roberto, notaio residente nel comune di Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito in Paganica, frazione del comune di L'Aquila, distretto notarile di L'Aquila;

Demontis Antonio Ignazio, notaio residente nel comune di Cuglieri, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova;

Biotti Fausto, notaio residente nel comune di Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Pandino, distretto notarile di Cremona;

Mazzola Rodolfo, notaio residente nel comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Ancona;

Di Giovine Nicola, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Albissola Superiore, distretto notarile di Savona;

Morelli Cesare, notaio residente nel comune di Carovigno, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Savona;

Gambetta Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Neive, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona;

Trigilio Antonietta, notaio residente nel comune di Robbio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia;

Moro Luigi, notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Pavia.

Conte Anna Maria, notaio residente nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Ravenna;

Errigo Emanuele Edoardo, notaio residente nel comune di Lama Mocogno, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Ravenna;

Toscano Gian Paolo, notaio residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Ravenna;

Pasi Giancarlo, notaio residente nel comune di Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Cervia, distretto notarile di Ravenna;

Atorino Anna, notaio residente nel comune di Nonantola, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena;

Mangiafico Nestore, notaio residente nel comune di Finale Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena;

Barbieri Pietro, notaio residente nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Castelfranco Emilia, stesso distretto;

Nicolini Sergio, notaio residente nel comune di Montefiorino, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Carpi, stesso distretto;

Ansaldi Gian Pietro, notaio residente nel comune di Castelfranco Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena;

Ferraresi Antonio, notaio residente nel comune di San Felice nel Panaro, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Modena;

Covilzi Faggioli Alessandro, notaio residente nel comune di Castel Bolognese, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì;

Pelliccioni Fernando Maria, notaio residente nel comune di Sant'Agata Feltria, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì;

Bernardi Fabbrani Sante, notaio residente nel comune di Mondolfo, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì;

Favoni Miccoli Giancarlo, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Forlì;

Barletta Paolo, notaio residente nel comune di Calvello, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Forlì;

Pistocchi Agostino, notaio residente nel comune di Novara di Sicilia, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì.

(10821)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.677.290 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10777)

Autorizzazione al comune di Villanovatulo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Villanovatulo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.530.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10776)

Autorizzazione al comune di San Cesario di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di San Cesario di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.006.095 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10778)

Autorizzazione al comune di Spongano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Spongano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.225.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10779)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10780)

Autorizzazione al comune di Mirandola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Mirandola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10781)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10782)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 530.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10783)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.042.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10784)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.379.760 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10785)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.346.025 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10786)

Autorizzazione al comune di Montesano della Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.246.255 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10787)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.234.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10788)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.270.654 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10789)

Autorizzazione al comune di Campoli del Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Campoli del Monte Taburno (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.437.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10792)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.734.350 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10790)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.745.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10791)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.558.847 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10793)

Autorizzazione al comune di Lamon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Lamon (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.789.415 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10794)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.590.900 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10795)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di San Paolo di Iesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.789.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10796)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale maggiore « SS. Trinità » di Fossano (Cuneo) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto n. 300.13.III.27/2/1100, in data 7 ottobre 1967, del Ministro per la sanità, l'Amministrazione dell'Ospedale maggiore « SS. Trinità » di Fossano (Cuneo) è autorizza ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(10726)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1967, registro n. 74, foglio n. 287, viene rigettato il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Michela Molinari Rinaldi, avverso il provvedimento del provveditore agli studi di Potenza n. 1442 del 1° marzo 1965, reiettivo del ricorso gerarchico da lei avanzato contro il mancato conferimento della supplenza di 6 ore settimanali di educazione fisica presso la Scuola media « A. Busciolano » di Potenza, per l'anno scolastico 1964-65.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1967, registro n. 74, foglio n. 286, viene dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Di Giorno Carmelo, avverso il decreto del provveditore agli studi di Cosenza in data 10 maggio 1965, reiettivo del ricorso gerarchico contro il provvedimento del preside della Scuola media di Mormanno, relativo alla nomina del sig. Grimaldi Francesco a supplente di educazione fisica presso la sezione staccata di Papasidiero per l'anno scolastico 1964-65.

(10665)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie speciali: 5 % « Ferrovie dello Stato » - 1ª e 2ª emissione; 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 2ª e 3ª emissione; 5,50 % « Ferrovie dello Stato » - 2ª, 3ª, 4ª e 5ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato - « Diciottennale »; 6 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 3ª emissione; 6 % « D.L. 11 novembre 1964, n. 1121 » - 1ª e 2ª emissione; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » - 1ª emissione; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª, 2ª, 4ª e 5ª emissione; 6 % Garantite dallo Stato « A »; 6 % Garantite dallo Stato « B » - 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1967, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, n. 2, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 5% *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 3.790 titoli di L. 50.000
» 1.722 titoli di » 250.000
» 5.898 titoli di » 500.000

in totale n. 11.410 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.569.000.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1960)

n. 2.150 titoli di L. 50.000
» 1.010 titoli di » 250.000
» 3.330 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.025.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1961)

n. 1.640 titoli di L. 50.000
» 712 titoli di » 250.000
» 2.568 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.544.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 5% *Serie speciale (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª emissione*

Estrazione a sorte di:

n. 75 titoli di L. 50.000
» 73 titoli di » 250.000
» 160 titoli di » 500.000
» 670 titoli di » 1.000.000

in totale n. 978 titoli per il complessivo valore nominale di L. 772.000.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 5% *Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 850 titoli di L. 50.000
» 832 titoli di » 250.000
» 1.119 titoli di » 500.000
» 7.908 titoli di » 1.000.000

in totale n. 10.709 titoli per il complessivo valore nominale di L. 8.718.000.000 così ripartiti:

1) 2ª emissione

n. 795 titoli di L. 50.000
» 775 titoli di » 250.000
» 1.083 titoli di » 500.000
» 3.614 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.389.000.000;

2) 3ª emissione

n. 55 titoli di L. 50.000
» 57 titoli di » 250.000
» 36 titoli di » 500.000
» 4.294 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.329.000.000;

d) *in ordine alle obbligazioni* 5,50% *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 10.352 titoli di L. 12.500
» 22.232 titoli di » 50.000
» 6.484 titoli di » 250.000
» 13.436 titoli di » 500.000

in totale n. 52.504 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.580.000.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione a premi (anno 1952)

n. 4.480 titoli di L. 12.500
» 7.960 titoli di » 50.000
» 1.688 titoli di » 250.000
» 3.208 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.480.000.000

2) 3ª emissione a premi (anno 1953)

n. 3.200 titoli di L. 12.500
» 7.680 titoli di » 50.000
» 2.080 titoli di » 250.000
» 2.808 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.348.000.000

3) 4ª emissione a premi (anno 1955)

n. 1.856 titoli di L. 12.500
» 4.216 titoli di » 50.000
» 1.384 titoli di » 250.000
» 3.064 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.112.000.000

4) 5ª emissione (anno 1959)

n. 816 titoli di L. 12.500
» 2.376 titoli di » 50.000
» 1.332 titoli di » 250.000
» 4.356 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.640.000.000

e) *in ordine alle obbligazioni 6% Garantite dallo Stato - Serie speciale « Diciottennale »*

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 69 titoli di » 500.000
» 36 titoli di » 1.000.000

in totale n. 118 titoli per il complessivo valore nominale di L. 72.350.000

f) *in ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 3ª emissione*

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 50.000
» 179 titoli di » 250.000
» 184 titoli di » 500.000
» 461 titoli di » 1.000.000

in totale n. 949 titoli per il complessivo valore nominale di L. 604.000.000;

g) *in ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale D.L. 11 novembre 1964, n. 1121 »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 1.203 titoli di L. 50.000
» 455 titoli di » 250.000
» 575 titoli di » 500.000
» 1.492 titoli di » 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
» 6 titoli di » 10.000.000

in totale n. 3.750 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.108.400.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione

n. 121 titoli di L. 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
» 6 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 276.000.000

2) 2ª emissione

n. 1.203 titoli di L. 50.000
» 455 titoli di » 250.000
» 575 titoli di » 500.000
» 1.371 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.832.400.000;

h) *in ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 » - 1ª emissione*

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 59 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000
» 4 titoli di » 10.000.000

in totale n. 114 titoli per il complessivo valore nominale di L. 152.700.000;

i) *in ordine alle obbligazioni 6% Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 4.194 titoli di L. 50.000
» 1.544 titoli di » 250.000
» 2.604 titoli di » 500.000
» 7.821 titoli di » 1.000.000
» 265 titoli di » 5.000.000
» 78 titoli di » 10.000.000

in totale n. 16.506 titoli per il complessivo valore nominale di L. 11.823.700.000 così ripartiti:

1) 1ª emissione (anno 1964)

n. 3.075 titoli di L. 50.000
» 749 titoli di » 250.000
» 1.084 titoli di » 500.000
» 2.237 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.120.000.000;

2) 2ª emissione (anno 1964)

n. 1.525 titoli di L. 1.000.000

per il valore nominale di L. 1.525.000.000

3) 4ª emissione

n. 1.119 titoli di L. 50.000
» 451 titoli di » 250.000
» 850 titoli di » 500.000
» 2.373 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.966.700.000

4) 5ª emissione

n. 344 titoli di L. 250.000
» 670 titoli di » 500.000
» 1.686 titoli di » 1.000.000
» 265 titoli di » 5.000.000
» 78 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.212.000.000;

l) *in ordine alle obbligazioni 6% Garantite dallo Stato - Serie speciale « A »*

Estrazione a sorte di:

n. 1.211 titoli di L. 50.000
» 681 titoli di » 250.000
» 833 titoli di » 500.000
» 1.183 titoli di » 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.913 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.855.300.000;

m) *in ordine alle obbligazioni 6% Garantite dallo Stato - Serie speciale « B »*

Estrazione a sorte per il rimborso di:

n. 28 titoli di L. 50.000
» 1 titoli di » 250.000
» 24 titoli di » 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000

in totale n. 71 titoli per il complessivo valore nominale di L. 31.650.000, così ripartiti:

1) 1ª emissione

n. 26 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 500.000
» 13 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 22.800.000;

2) 2ª emissione

n. 2 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 5 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.850.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Consorzio di credito per le opere pubbliche
Il direttore generale: VENTRIGLIA

(10810).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 7 ottobre 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata, società in nome collettivo, con sede in Licata (Agrigento), in liquidazione coatta, il dott. ing. Vincenzo Di Bartolo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10815)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Armonia e contrappunto nei Conservatori di musica (2° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Armonia e contrappunto nei Conservatori di musica (II ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere a) e b) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i cottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, bbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio restato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine,

da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967
Registro n. 62, foglio n. 39

Programma degli esami di concorso a cattedre di Armonia e contrappunto

1. Comporre, nel limite massimo di 24 ore, una fuga a 4 parti per voci senza parole o per quartetto d'archi, su soggetto dato dalla Commissione esaminatrice.
2. Comporre nel limite massimo di 24 ore, un mottetto o un madrigale a cinque voci, su testo letterario assegnato dalla Commissione esaminatrice.
3. Comporre, nel limite massimo di 24 ore, un pezzo per pianoforte o per pianoforte e uno strumento ad arco, su tema assegnato dalla Commissione esaminatrice.
4. Fare per iscritto, nel limite massimo di 12 ore, l'analisi tecnica di una parte di un'importante composizione sinfonica scelta dalla Commissione esaminatrice.
5. *a*) Sviluppare, al pianoforte, seduta stante, un tema dato, quale saggio estemporaneo di abilità nell'arte dell'improvvisazione;
b) realizzare al pianoforte, seduta stante, il basso di un brano di sonata per violino e basso continuo o di un'aria del settecento;
c) armonizzare al pianoforte, seduta stante, una melodia data dalla Commissione esaminatrice.
6. *a*) Correggere, in presenza della Commissione esaminatrice, un elaborato di armonia e uno di contrappunto (fuga compresa) assegnati dalla Commissione stessa;
b) leggere al pianoforte: una composizione a quattro voci, scritta nelle rispettive chiavi antiche.
7. *a*) Scrivere seduta stante un basso d'armonia rispondente a determinati criteri proposti dalla Commissione esaminatrice;
b) rispondere alle domande concernenti il proprio metodo di insegnamento, lo sviluppo storico ed estetico dell'armonia e del contrappunto, i più importanti trattati di studio, i vari sistemi d'insegnamento e quanto possa riferirsi alla cattedra messa a concorso.

N.B. — Le prove 1), 2), 3) e 4), avranno luogo in stanza chiusa fornita di pianoforte.

(9475)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli Uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale degli Uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 27 maggio 1967, avranno luogo nei giorni 23 e 24 novembre 1967.

La prova pratica di dattilografia avrà luogo nel giorno 25 novembre 1967.

Nell'eventualità che non fosse possibile far svolgere a tutti i candidati la prova pratica di dattilografia nel giorno 25 novembre 1967, tale prova proseguirà il giorno 26 novembre successivo.

Le prove scritte e la prova pratica di dattilografia si svolgeranno nelle seguenti sedi: Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Si indicano, per ciascuna sede di esame, gli indirizzi:

1) *Milano*:
prove scritte: Museo nazionale della scienza e della tecnica, via San Vittore, 21;
prova pratica di dattilografia: Istituto Sportelli, via Santa Maria della Valle, 7-A.

2) *Venezia*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere, Cà Foscari.

3) *Bologna*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: Sala esami « Intendenza di finanza », piazza Malpighi, 19.

4) *Firenze*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: Intendenza di finanza, via Pratello, 6.

5) *Roma*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

6) *Napoli*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: « Ridotto » dell'Arena Flegrea - Mostra d'Oltremare, piazzale Tecchio - Fuorigrotta.

7) *Bari*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: Fiera del Levante, ingresso orientale - padiglione n. 23 (« dei forni »), adiacente al Salone dell'auto.

8) *Reggio Calabria*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: « Istituto tecnico « Raffaele Piria », via Piria.

9) *Palermo*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: Caserma di pubblica sicurezza « Pietro Lungaro », piazza Generale Turba (ai Porrazzi).

10 *Cagliari*:
prove scritte e prova pratica di dattilografia: Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio (E.N.A.L.C.), via 28 Febbraio, 5.

I candidati dovranno presentarsi, alle ore 8 di ciascun giorno di prova, alla sede di esame loro assegnata con comunicazione individuale.

(10758)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone (Catanzaro).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone (Catanzaro);

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Crotone, nell'ordine appresso indicato:

1. Rava dott. Benianimo . . . . punti 80,92 su 132
2. Ferretti dott. Gustavo . . . . » 80,75 »
3. Bortolan dott. Mariano . . . . » 78,28 »
4. Romano dott. Giacomo . . . . » 77,34 »
5. Coverlizza dott. Mario . . . . » 76,47 »
6. Scalia dott. Benedetto . . . . » 76,36 »
7. De Palma dott. Luigi . . . . » 75,90 »

8. D'Alessandria dott. Giuseppe . . punti 75,55 su 132
9. Fedele dott. Antonino . . . » 75,50 »
10. Medicamento dott. Umberto » 75,35 »
11. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . » 75 — »
12. Salzano dott. Antonio . . . . » 75 — »
13. Mistretta dott. Francesco . . . » 14,70 »
14. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 74,13 »
15. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 72,60 »
16. Bonini Celso . . . . . » 71,95 »
17. Bartelloni dott. Manlio . . . . » 71,86 »
18. Petronio Bartolomeo . . . » 71,75 »
19. Preteroti Bruno . . . » 70,66 »
20. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 70,57 »
21. De Alis dott. Angelo . . . » 70,50 »
22. Bernardi Celio . . . . . » 70 — »
23. Tobia Pietro . . . . » 69,91 »
24. Crisopulli dott. Domenico . . . » 69,27 »
25. Mele Gregorio . . . . » 68,50 »
26. Fulciniti dott. Salvatore . . . » 66,10 »
27. Amerise Gaetano . . . . » 65,66 »
28. Sirri dott. Sergio . . . . . » 60,88 »
29. Spina dott. Donato . . . . » 60,34 »
30. De Angelis dott. Vittorio . . » 58,43 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10632)

Disposizioni integrative per il concorso per titoli al posto di segretario generale del comune di Bressanone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 ottobre successivo, con il quale sono stati indetti concorsi per titoli per la nomina dei titolari di segreterie generali comunali e provinciali di 1ª e 2ª classe, tra le quali quella di Bressanone;

Visto lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1959, n. 668, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca;

Considerata l'opportunità di garantire, per motivi di pubblico interesse, che il titolare della segreteria generale del comune di Bressanone abbia la piena conoscenza della lingua tedesca;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di integrare le disposizioni di cui all'art. 2 del suindicato bando di concorso;

Decreta:

I candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale vacante nel comune di Bressanone, oltre i requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso, di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1967, citato in premessa, devono dimostrare la piena conoscenza della lingua tedesca, superando una prova di esame integrativa consistente:

a) in una traduzione scritta di un brano dall'italiano in tedesco con l'ausilio del vocabolario;

b) in una conversazione in lingua tedesca.

Roma, addì 15 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10901)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2040 in data 31 dicembre 1965, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965:

1. Odoni Dario . . . . punti 64,289
2. Quadrelli Francesco . . . . » 61,244
3. Malanetto Carlo . . . . » 60,854
4. Franco Filippo . . . . » 58,879
5. Chiecchio Dario . . . . » 57,921
6. Deiro Clemente . . . . » 57,789
7. Ivaldi Angelo . . . . » 57,470
8. Pizzorni Gian Vittorio . . . . . . » 57,406
9. Zulian Franco . . . . » 57,040
10. Sarno Giorgio . . . . » 56,676
11. Sanolli Giovanni . . . . » 56,568
12. Cicerale Giuseppe . . . . » 56,497
13. Ciancio Giuseppe . . . . » 56,358
14. Bertone Enrico . . . . » 55,342
15. Magro Guglielmo . . . . » 55,008
16. Cardone Elio . . . . » 53,843
17. Preite Beniamino . . . . » 53,588
18. Menegatti Giorgio . . . . » 53,320
19. Dardano Candido Alessandro . . . . » 53,139
20. Galletto Francesco . . . . » 52,701
21. Mazzocco Antonio . . . . » 52,070
22. Piasco Sergio . . . . » 51,919
23. Rossini Francesco Paolo . . . . . . » 51,916
24. Manfredi Bruno . . . . » 47,951
25. Roglia Luciano . . . . » 46,616
26. Bottari Antonino . . . . » 45,881
27. Guerriero Modestino . . . . . . » 45,302
28. Bagliani Giuseppe . . . . » 42,033

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 16 settembre 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1135 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria formulata della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Odoni Dario: Torino (16ª condotta periferica);
Quadrelli Francesco: Torino (9ª condotta periferica);
Malanetto Carlo: Torino (14ª condotta periferica);
Franco Filippo: Torino (12ª condotta periferica);
Chiecchio Dario: Torino (13ª condotta periferica);
Deiro Clemente: Cuorgnè-Canischio-Prascorsano-San Colombano Belmonte;
Ivaldi Angelo: Carmagnola (1ª condotta);
Pizzorni Gian Vittorio: Pecetto Torinese;
Sarno Giorgio: Bussoleno-Bruzolo-Chianocco (2ª condotta);
Sanolli Giovanni: Germagnano-Traves.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Torino, addì 16 settembre 1967

Il medico provinciale: GAGLIO

(10670)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1967, n. 13.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *settembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della Entrata per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1967

Fondi disponibili da precedenti bilanci	L.	690.000.000
Cap. 31. — Assegnazione da parte della Regione di un fondo per il finanziamento delle spese straordinarie dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari (l. r. 21 gennaio 1963, n. 2, art. 3) - v. Uscite cap. 301	»	25.000.000
Cap. 33. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (l. r. 10 febbraio 1964, n. 6) - v. Uscite cap. 303 .	»	15.000.000
Cap. 34. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per la difesa contro la grandine, per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei allo scopo nonchè per contributi per il finanziamento delle Federazioni provinciali dei Consorzi medesimi (l. r. 17 marzo 1964, n. 16) v. Uscite cap. 304	»	15.000.000
Cap. 35. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative; nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolte dalle Associazioni riconosciute (l. r. 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8) - v. Uscite cap. 305	»	2.500.000
Cap. 38. — Assegnazione della Regione ai sensi della l. r. 1° settembre 1962, n. 18, a favore della zootecnia - v. Uscite cap. 308 . .	»	7.000.000
Capitoli di nuova istituzione		
Titolo III - Categoria VII		
Cap. 80. — Assegnazione del Ministero dei lavori pubblici per opere di pronto intervento in seguito agli eventi calamitosi dell'autunno 1966 - d. l. 12 aprile 1948, n. 1010 (decreto ministeriale n. 1711 di data 13 aprile 1967) - vedi Uscite cap. 274	»	225.000.000
Cap. 81. — Assegnazione della Regione per opere e lavori di ripristino di opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni del 1966 a sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 - v. Uscite cap. 213	L.	1.087.000.000
Cap. 82. — Assegnazione dello Stato per contributi ad imprese artigiane sinistrate dalle alluvioni dell'autunno 1966 d. l. 9 novembre 1966, n. 914, d. l. 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142) - v. Uscite cap. 204	»	50.000.000
Totale nuove e maggiori entrate . . .	L.	2.116.500.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967

Capitoli in aumento		
Cap. 32. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimaste da pagare (art. 212 regolamento legge comunale e provinciale) . . .	L.	4.000.000
Cap. 88. — Spese e contributi per la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale d'esposizione, musei e di altri locali destinati ad attività culturali . . .	»	48.000.000
Cap. 103. — Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria di cui all'art. 7 della legge prov. 7 ottobre 1955, n. 3	»	80.000.000
Cap. 213 — Spese per lavori, causati da alluvioni, frane e valanghe, compresi i miglioramenti tecnici	»	1.087.000.000
Cap. 253. — Fondo per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (l. p. 10 luglio 1961, n. 6 e l. p. 2 aprile 1962, n. 4) . .	»	25.000.000
Cap. 254. — Fondo per interventi di risanamento nel settore edilizio (l. p. 29 dicembre 1966, n. 14)	»	50.000.000
Cap. 272. — Acquisto e manutenzione dell'attrezzatura e macchine per lavori pubblici .	»	20.000.000
Cap. 274. — Spese della Provincia e sussidi ai Comuni per danni causati dalle alluvioni, frane e valanghe riferentesi anche ad esercizi scaduti (art. 11, punto 14, legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5)	»	225.000.000
Cap. 301. — Fondo a disposizione per il finanziamento delle spese straordinarie dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari (l. r. 21 gennaio 1963, n. 3) - v. Entrate cap. 31 . . .	»	25.000.000
Cap. 303. — Spese per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (l. r. 10 febbraio 1964, n. 6) - v. Entrate cap. 33	»	15.000.000
Cap. 304. — Spese per la concessione di contributi ai Consorzi per la difesa contro la grandine per l'acquisto e l'impianto di attrezzature e di materiale idonei allo scopo, nonchè per contributi per il finanziamento delle Federazioni provinciali dei Consorzi medesimi (l. r. 17 marzo 1964, n. 16) - v. Entrate cap. 34	»	15.000.000
Cap. 305. — Spesa per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle Cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolte dalle Associazioni riconosciute (l. r. 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8) - v. Entrate cap. 35	»	2.500.000
Cap. 308. — Provvedimenti per il miglioramento zootecnico (l. r. 1° settembre 1962, n. 18) - v. Entrate cap. 38	»	7.000.000
Totale capitoli in aumento . . .	L.	1.603.500.000

Capitoli di nuova istituzione

Titolo I - Sezione V - Rubrica II - Categoria III

Cap. 204. — Contributi ad imprese artigiane sinistrate dalle alluvioni dell'autunno 1966 (d. l. 9 novembre 1966, n. 914, d. l. 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 - v. Entrate cap. 82 . L. 50.000.000

Titolo II - Sezione II - Rubrica I - Categoria VIII

Cap. 239. — Costruzione, completamento e sistemazione di edifici per l'istruzione pubblica statale:

Art. 1 - quarta rata per la costruzione dell'I.T.C. di Ortisei L. 61.000.000

Art. 2 - adattamento locali per il Liceo Scientifico di Bressanone Sez. Silandro » 20.000.000

L. 81.000.000

Rubrica IV - Categoria IX

Cap. 243/*bis*. — Spese per arredamento dell'Istituto provinciale per l'istruzione professionale di lingua italiana in Bolzano . . . » 20.000.000

Categoria X

Cap. 246. — Fondo spese e contributi per acquisto terreni e costruzione di edifici destinati a convitti per studenti della Scuola media (l. p. 30 gennaio 1967, n. 4) . » 250.000.000

Categoria VIII

Cap. 247. — Costruzione di un immobile per stalla e fienile per la scuola agraria provinciale di Teodone » 15.000.000

Sezione IV - Rubrica I - Categoria X

Cap. 265. — Contributo alla Caritas Diocesana di Bolzano per la costruzione di una casa per cura climatica e prevenzione delle malattie sociali a favore di minori nell'età evolutiva . » 50.000.000

Categoria VIII

Cap. 266. — Spesa per l'ampliamento della sede dell'Istituto provinciale assistenza infanzia di Bolzano » 22.000.000

Sezione V - Rubrica I - Categoria XI

Cap. 279. — Acquisto azioni S.p.A. Traforo dello Stelvio . » 25.000.000

Totale capitoli di nuova istituzione . .	L.	513.000.000
Totale capitoli in aumento . . .	»	1.603.500.000
Totale nuove e maggiori spese . . .	L.	2.116.500.000

LEGGE PROVINCIALE 22 agosto 1967, n. **14.**

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1967 e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *settembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il completamento del programma di interventi diretti al miglioramento della situazione economico e sociale della Provincia è autorizzato lo stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1967 delle seguenti spese:

a) L. 250.000.000 per l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per la edilizia economica e popolare a sensi della L. P. 21 ottobre 1963, n. 14;

b) L. 1.000.000.000 per l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione stradale relativi anche alle strade comunali in manutenzione alla Provincia;

c) L. 80.000.000 quale primo stanziamento per l'acquisto del terreno e la costruzione della sede per il Liceo scientifico di Bressanone;

d) L. 280.000.000 quale IV stanziamento per la costruzione della sede dell'Istituto provinciale per l'istruzione professionale di lingua italiana in Bolzano;

e) L. 20.000.000 come primo stanziamento per l'acquisto del terreno e per la costruzione della scuola per apprendisti di lingua italiana in Merano;

f) L. 300.000.000 per l'acquisto di un albergo in Merano da destinare a sede della scuola professionale provinciale alberghiera;

g) L. 150.000.000 per lavori di adattamento e sistemazione dell'immobile provinciale ex albergo Austria in Bolzano per adibirlo a sede della scuola professionale provinciale alberghiera;

h) L. 70.000.000 per la realizzazione di un impianto frigorifero per la conservazione della frutta, ed altre opere nel complesso dell'Azienda agricola provinciale di Laimburg;

i) L. 100.000.000 per la costruzione di un nuovo edificio destinato a scuola di economia domestica rurale a Teodone e per la trasformazione in museo della agricoltura della sede della vecchia scuola agraria provinciale di Teodone;

l) L. 20.000.000 quale primo stanziamento per l'acquisto del terreno e costruzione di un immobile da destinare a sede dell'Istituto medico-psicopedagogico della Provincia;

m) L. 100.000.000 per lavori di ampliamento della sede dell'Istituto provinciale assistenza infanzia a Bolzano.

Art. 2.

Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata l'accensione di mutui passivi per l'importo di lire 2.370.000.000 da assumere al tasso non superiore all'8% e da estinguere in non meno di 15 anni.

Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 della presente legge, calcolato in lire 184.000.000 si farà fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista al cap. 20, entrate del bilancio per l'esercizio corrente, predisponendo nel bilancio medesimo gli opportuni stanziamenti per il pagamento degli interessi e per l'ammortamento del capitale come disposto dal successivo art. 6 della presente legge.

Art. 4.

Gli stanziamenti disposti in applicazione dell'art. 1 della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati fra i residui fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 5.

Nello stato di previsione della Entrata per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella *A*.

Art. 6.

Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella *B*.

La presente legge sarà pubblica sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1967

Cap. 20. — Devoluzione statale dei 9/10 dell'imposta sui terreni, fabbricati e R. M. (articoli 67 e 68 dello Statuto . . . . L. 184.000.000

Cap. 112. — Contributo del 70% del Ministero dei lavori pubblici nella spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione delle strade classificate provinciali ai sensi degli articoli 15 e 16 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126, Legge 21 aprile 1962, n. 181 e Legge 26 gennaio 1963, n. 31 . L. 266.490.500

Cap. 113. — Contributo dei Comuni per l'esecuzione di lavori per straordinaria manutenzione in appalto ed in economia sulle strade comunali ai sensi della L. R. 16 novembre 1956, n. 19 » 170.300.000

Cap. 120. — Ricavo da mutui passivi (testo di nuova istituzione) . . . » 2.370.000.000

Totale maggiori entrate . . . L. 2.990.790.500

TABELLA B

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967

Capitoli in aumento

Cap. 110. — Interessi passivi . . . L. 55.000.000

Cap. 126. — Interessi passivi . » 15.000.000

Cap. 223. — Interessi passivi per mutui assunti per la viabilità . » 60.000.000

Cap. 229. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (vedi allegato) » 250.000.000

Cap. 270. — Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione e costruzione di strade di interesse provinciale » 545.090.500

Cap. 271. — Fondo per l'esecuzione di lavori per straordinaria manutenzione sulle strade comunali con il concorso dei Comuni nella misura di 1/3 della spesa (L. R. 16 novembre 1956, n. 19) - v. Entrate cap. 113 » 511.000.000

Cap. 276. — Spese straordinarie per la sistemazione generale delle strade classificate provinciali ai sensi degli artt. 15, 16 e 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, legge 21 aprile 1962, n. 181 e legge 26 gennaio 1963, n. 31 - v. Entrate cap. 112 » 380.700.000

Cap. 320. — Ammortamento di mutui passivi per finanziamento di opere pubbliche . . » 45.000.000

Totale capitoli in aumento . . . L. 1.861.790.500

Capitoli di nuova istituzione

Titolo I - Sezione IV - Rubrica X - Interessi passivi su mutui assunti per interventi in campo sociale

(di nuova istituzione)

CATEGORIA IV

Cap. 185. — Interessi passivi per azioni ed opere in campo sociale . L. 6.000.000

Sezione V - Rubrica VI - Categoria IV

Cap. 224/*bis*. — Interessi passivi per mutui assunti nel campo dell'agricoltura . . » 3.000.000

Titolo II - Sezione II - Rubrica I - Categoria VIII

Cap. 239. — Costruzione, completamento e sistemazione di edifici per l'istruzione pubblica statale
art. 3 - prima rata per acquisto terreno e costruzione della sede per il Liceo scientifico di Bressanone . . . . L. 80.000.000

Rubrica IV - Categoria VIII

Cap. 243/*ter*. — Quarto stanziamento per la costruzione della sede dell'Istituto provinciale per l'istruzione professionale di lingua italiana in Bolzano . . . . » 280.000.000

Cap. 243/*quat*. — Primo stanziamento per acquisto terreno per la costruzione della scuola per apprendisti di lingua italiana in Merano . » 20.000.000

Cap. 243/*quinq*. — Acquisto albergo in Merano per la sede della scuola professionale provinciale alberghiera . . . . » 300.000.000

Cap. 243/*sex*. — Spese per lavori di adattamento e sistemazione dell'ex albergo Austria in Bolzano per adibirlo a sede della scuola alberghiera . . . . » 150.000.000

Cap. 248. — Spese per la realizzazione di un impianto frigorifero ed altre opere nell'azienda provinciale agricola di Laimburg . . . » 70.000.000

Cap. 249. — Costruzione di un nuovo edificio destinato a scuola di economia domestica rurale a Teodone e trasformazione in museo dell'agricoltura della sede della vecchia scuola agraria di Teodone . . . . » 100.000.000

Sezione IV - Rubrica I - Categoria VIII

Cap. 266. — Spesa per l'ampliamento della sede dell'Istituto provinciale assistenza infanzia di Bolzano . . . . » 100.000.000

Cap. 267. — Primo stanziamento per l'acquisto del terreno e costruzione di un immobile da destinare a sede dell'Istituto medico-psico-pedagogico . . . . » 20.000.000

Totale capitoli di nuova istituzione . . L. 1.129.000.000

Riassunto tabella B

Capitoli in aumento	L.	1.861.790.500
Capitoli di nuova istituzione	»	1.129.000.000
Totale nuove e maggiori spese . .	L.	2.990.790.500

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967

ALLEGATO N. 13

Cap. 229

Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi

L. 250.000.000 per l'istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare a sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14.

(10672)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.